

**GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
SVOLGIMENTO DI FESTE DI COMPLEANNO ITINERANTI, DA EFFETTUARSI  
ALL’INTERNO DEL BIOPARCO DI ROMA - CIG: 9470584D24**

## **CAPITOLATO D’ONERI**

### **INDICE**

<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>1. OGGETTO DELLA PROCEDURA</b> .....	<b>2</b>
<b>2. DURATA DELL’APPALTO</b> .....	<b>3</b>
<b>3. IMPORTO DELL’APPALTO</b> .....	<b>3</b>
<b>4. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	<b>5</b>
<b>5. CALENDARIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ</b> .....	<b>5</b>
<b>6. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO</b> .....	<b>6</b>
<b>7. QUALIFICA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO</b> .....	<b>7</b>
<b>8. COORDINATORE DEI SERVIZI</b> .....	<b>8</b>
<b>9. OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE</b> .....	<b>8</b>
<b>10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO</b> .....	<b>9</b>
<b>11. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E NORME REGOLATRICI</b> ..	<b>9</b>
<b>12. SPESE CONTRATTUALI</b> .....	<b>10</b>
<b>13. CAUZIONE DEFINITIVA</b> .....	<b>10</b>
<b>14. INIZIO DELL’ESECUZIONE</b> .....	<b>11</b>
<b>15. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E LAVORO</b> .....	<b>11</b>
<b>16. CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE</b> .....	<b>11</b>
<b>17. RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE</b> .....	<b>12</b>
<b>18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI</b> .....	<b>12</b>
<b>19. SUBAPPALTO</b> .....	<b>12</b>
<b>20. VARIAZIONI QUANTITATIVE</b> .....	<b>13</b>
<b>21. RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE</b> .....	<b>14</b>
<b>22. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b> .....	<b>14</b>
<b>23. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI</b> .....	<b>16</b>
<b>24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>16</b>
<b>25. FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>16</b>
<b>26. MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE E DEGLI ASSETTI SOCIETARI</b> .....	<b>17</b>
<b>27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO</b> .....	<b>17</b>
<b>28. ESECUZIONE IN DANNO</b> .....	<b>19</b>
<b>29. COMUNICAZIONI</b> .....	<b>19</b>
<b>30. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE</b> .....	<b>19</b>

## Premessa

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina il rapporto contrattuale tra la Fondazione Bioparco di Roma (nel seguito, per brevità, denominata anche la *Fondazione e/o il Bioparco*) e l'Impresa, ovvero il soggetto risultato Aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito per brevità denominata anche l'*Impresa Appaltatrice e/o l'Aggiudicatario*), avente ad oggetto l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di feste di compleanno, da espletarsi presso il Bioparco di Roma, secondo le modalità di seguito indicate.

## CAPO I - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

### ARTICOLO 1) - OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il presente bando di gara ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di **Organizzazione, Gestione, e Svolgimento di feste di compleanno itineranti**, da effettuarsi all'interno del Bioparco di Roma, secondo le modalità e alle condizioni di seguito specificate.

Il Bioparco rappresenta un contesto unico in cui organizzare una festa di compleanno per la presenza di animali e di un patrimonio botanico tra i più suggestivi della Capitale; il servizio ha pertanto l'obiettivo di offrire ai bambini e alle famiglie una forma di intrattenimento finalizzata non solo al divertimento ma anche all'educazione, in particolare l'educazione ambientale: tra leoni, elefanti e giraffe, i bambini hanno la possibilità di giocare, socializzare ed acquisire conoscenze divertendosi.

Si specifica che il buon esito dell'appalto risulta strettamente correlato alla capacità, da parte di un medesimo operatore economico, di organizzare e gestire tutte quelle attività ritenute connesse al servizio principale, e comunque strumentali alla buona riuscita dell'appalto. Le prestazioni previste nel presente capitolato, considerate nel loro complesso, appaiono strettamente correlate e interdipendenti tra loro, ai fini di una buona riuscita dell'appalto.

Ai fini del corretto espletamento dell'appalto, l'Aggiudicatario sarà pertanto tenuto ad eseguire le seguenti prestazioni:

- A) organizzare e gestire un servizio di **informazioni all'utenza e di prenotazioni, anche telefoniche**, delle feste di compleanno. Detta attività dovrà essere espletata direttamente dall'aggiudicatario, sia in lingua italiana che in lingua inglese, **in una propria sede esterna**, mediante una propria organizzazione di mezzi e di personale qualificato e un proprio numero di telefono dedicato.

Il personale dell'Aggiudicatario addetto alle prenotazioni telefoniche dovrà essere in grado di fornire all'utenza, oltre che informazioni specifiche sull'oggetto dell'appalto, notizie di carattere generale sul Bioparco.

I recapiti dell'appaltatore verranno riportati sul sito internet della Fondazione Bioparco, per facilitare all'utente il servizio di prenotazione.

- B) Organizzare, gestire e svolgere, a mezzo di proprio personale altamente qualificato, **feste di compleanno itineranti da svolgersi all'interno del Bioparco di Roma**, previamente prenotate dall'Aggiudicatario stesso, e **dedicate a bambini tra i 4 e i 13 anni, ivi compresi i bambini diversamente abili**.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'utilizzo di personale specificatamente qualificato nel settore, da valutarsi secondo i criteri riportati negli atti di gara.

Le feste di compleanno attualmente previste presso il Bioparco sono distinte in tre differenti tipologie, aventi ciascuna una diversa durata:

- **FESTA DI COMPLEANNO ITINERANTE PER LA DURATA DI 2 ORE** - l'attività comprende: l'ingresso al Bioparco, l'animazione e utilizzo di uno spazio al chiuso.
- **FESTA DI COMPLEANNO ITINERANTE PER LA DURATA DI 3 ORE** - l'attività comprende: l'ingresso al Bioparco, l'animazione, l'utilizzo di uno spazio al chiuso e lo svolgimento di attività con alcuni animali del parco.
- **FESTA DI COMPLEANNO ITINERANTE 'NEL PARCO' PER LA DURATA DI 2 ORE** l'attività comprende l'ingresso al Bioparco e l'animazione.

Nella presentazione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà attenersi alle tipologie di feste sopra descritte.

**C) Predisporre attività di promozione e di comunicazione relativa alle feste di compleanno previste**

(solo a titolo esemplificativo, tale attività potrà consistere in produzione di *depliant*, volantini, acquisto di spazi pubblicitari, *mailing list* dedicate con relativo calendario della pianificazione, ecc.) con l'obiettivo di incrementare il numero di feste di compleanno prenotate presso il Bioparco di Roma. Il materiale promozionale prodotto dovrà essere sottoposto alla Fondazione Bioparco per approvazione.

**ARTICOLO 2) – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di **2 (due) anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di appalto, e comunque dall'eventuale avvio dell'appalto in via d'urgenza.

La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di **rinnovare il contratto** di appalto, per un periodo di **un ulteriore anno (12 mesi)** successivo alla conclusione dello stesso.

L'eventuale rinnovo verrà attuato alle condizioni e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, ivi compresa la facoltà per le parti di procedere alla rinegoziazione di tutti i servizi oggetto di gara, e si verificherà, a discrezionale e insindacabile decisione della Stazione Appaltante, tenuto conto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nel corso dell'appalto dall'Aggiudicatario.

L'appalto sarà in ogni caso risolutivamente condizionato al rilascio del certificato antimafia positivo.

**ARTICOLO 3) - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'**importo annuo presunto** dell'appalto è stimato in **€ 70.000,00** oltre iva in misura di legge, ed è stato calcolato sulla scorta dei ricavi medi annuali registrati negli ultimi tre anni in cui il servizio è stato svolto regolarmente, prima dell'avvento della pandemia così come riportati nel Disciplinare di gara.

L'**importo complessivo** presunto dell'appalto per l'intera durata dell'appalto, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto (2 anni + 1), è pertanto stimato in **€ 210.000,00** (duecentodiecimila/00) oltre IVA nella misura di legge, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a complessivi **€ 2.000,00**.

Il corrispettivo effettivo previsto per l'Appaltatore consiste nelle **commissioni sugli incassi** derivanti dalle feste di compleanno, secondo il ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico in sede di gara sulle seguenti **percentuali poste a base d'asta**:

<b>Valore biglietti venduti</b>	<b>% commissioni poste a base d'asta</b>
Fino a € 100.000,00	49,5%
Da € 100.000,01 a € 130.000,00	50,5%
Da € 130.001,00 a € 140.000,00	51,5%
Oltre € 140.000,00	52,5%

In considerazione del numero medio di presenze alle feste registrate negli ultimi tre anni al Bioparco (11.400 paganti annui), e del prezzo medio del biglietto d'ingresso ad una festa di compleanno, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire alla Fondazione Bioparco di Roma, per tutta la durata dell'appalto, un **contributo annuo minimo di € 65.000,00**, da corrispondersi nei termini e secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato d'Oneri.

#### **ARTICOLO 4) – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Lo svolgimento delle feste di compleanno dovrà espletarsi all'interno del Bioparco di Roma, nel territorio che si estende per circa 17 ettari.

La Fondazione Bioparco, per lo svolgimento delle attività appaltate, metterà a disposizione dell'Aggiudicatario, previa richiesta di quest'ultimo, alcune aree poste all'interno del Bioparco stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ❖ il “Teatro del Pinguino”;
- ❖ l'Edificio “ex Crisocioni” con annesso giardino, delimitato da apposita rete;
- ❖ il Laboratorio Didattico (solo per attività specifiche);
- ❖ il Rettilario (solo in caso di maltempo);
- ❖ Altri eventuali spazi che si rendessero disponibili.

Si specifica che durante lo svolgimento del Centro estivo del Bioparco - che si tiene al suo interno a partire dal mese di giugno (data orientativa di riferimento: chiusura delle scuole) al mese di settembre (data orientativa di riferimento: riapertura delle scuole) di ogni anno - alcuni spazi sopra citati (ad eccezione del Rettilario) saranno disponibili esclusivamente il sabato e la domenica.

Resta inteso che, in caso di necessità aziendali (quali ad esempio eventi speciali organizzati all'interno del parco o altro), la Fondazione si riserva l'utilizzo esclusivo delle aree sopracitate, fatto salvo, ove possibile, la messa a disposizione all'aggiudicatario di spazi alternativi.

#### **ARTICOLO 5) – CALENDARIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ**

Le feste di compleanno si potranno svolgere nei giorni e con gli orari di seguito indicati:

<b>PERIODO</b>	<b>ORARIO</b>
Dal lunedì alla domenica: la mattina	Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Dal lunedì alla domenica: nel pomeriggio	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Si specifica che i partecipanti in gruppo ad una festa di compleanno avranno diritto di trattenersi un'ora in più all'interno del Bioparco successivamente all'orario di chiusura del parco (ore 17,00 - orario invernale, e ore 18,00 - orario estivo). Per quell'ora in più i partecipanti alla festa non potranno circolare nel Parco, ma dovranno trattenersi esclusivamente nel luogo di svolgimento della festa.

Resta inteso che, quando il Bioparco chiude alle ore 19,00, l'orario di fine festa coincide con l'orario di chiusura del parco (ore 19,00) senza quindi la possibilità di prolungamento.

Il servizio, contrariamente, non potrà essere svolto:

- **il 25 dicembre**, unica giornata di chiusura dell'anno del Bioparco;
- **nel mese di agosto**.

## ARTICOLO 6) – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della presente gara di appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara. Ai fini di cui sopra e allo scopo di garantire un servizio di qualità, l'Appaltatore **si obbliga** ad occupare nelle attività oggetto dell'appalto solo operatori con comprovata formazione ed esperienza nel settore dell'organizzazione eventi, ed in particolare nel settore dell'animazione e dell'intrattenimento prettamente dedicati ai bambini, con 'specializzazione' in feste di compleanno e edutainment, secondo quanto richiesto nel successivo art. 7) del presente capitolato.

La Fondazione Bioparco, prima della stipula del contratto e dell'avvio dell'appalto, avrà il diritto di valutare e approvare i *curricula* degli operatori che l'Aggiudicatario effettivamente intende dedicare all'appalto, ed avrà la facoltà di rifiutare tutte quelle candidature ritenute non idonee rispetto ai servizi oggetto di gara. Qualora fosse necessario provvedere ad una sostituzione del personale, l'Appaltatore sarà obbligato a sottoporre alla previa approvazione della Fondazione Bioparco, il *curriculum* del nuovo operatore. Resta inteso che la Fondazione Bioparco potrà a proprio insindacabile giudizio rifiutare la candidatura, ove riterrà il personale proposto non adeguato rispetto ai servizi appaltati.

L'appaltatore si impegna a dedicare all'appalto un numero stabile di operatori nell'ambito dell'appalto, come indicato in sede di offerta tecnica e di contratto di appalto. Il numero di addetti non potrà in ogni caso essere inferiore a **due operatori per ogni festa**, ad eccezione che per le feste itineranti '*nel parco*', nel qual caso potrà essere dedicato anche un solo operatore.

Con specifico riferimento all'attività di informazione e prenotazione delle feste, l'appaltatore dovrà garantire:

- la gestione del servizio telefonico in una propria sede esterna, attivando, a propria cura e spese, un numero di telefono urbano attivo dal lunedì al sabato (garantendo una copertura di almeno 8 ore al giorno), un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati. I recapiti dell'appaltatore verranno riportati sul sito internet della Fondazione Bioparco, per facilitare all'utente il servizio di prenotazione.
- L'informazione e l'orientamento nella scelta delle varie tipologie di feste di compleanno previste all'interno del Bioparco, da espletarsi anche in lingua inglese;
- la prenotazione delle feste di compleanno e la conferma scritta della prenotazione delle stesse.
- La tracciabilità delle attività, mediante invio alla Fondazione, a mezzo *e-mail*, entro il giovedì di ogni settimana, di un riepilogo delle feste prenotate, annullate, e/o modificate, con indicazione specifica del numero partecipanti, della tipologia di festa prenotata, di esigenze particolari, ecc.).

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare un monitoraggio sulla qualità del servizio offerto attraverso regolari e concrete verifiche presso l'Appaltatore.

Con specifico riferimento al servizio di organizzazione, gestione e svolgimento delle feste di compleanno all'interno del Bioparco, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare le seguenti prestazioni:

- curare l'organizzazione ed il coordinamento delle singole feste durante l'arco dell'anno;
- munire i propri operatori di idoneo strumento di comunicazione, al fine di essere facilmente e velocemente contattabile dal personale della Fondazione Bioparco durante lo svolgimento della festa;

- garantire ai genitori del festeggiato l'adeguata ed immediata reperibilità prima, durante e dopo la festa.
- Effettuare l'accoglienza dei partecipanti alla festa almeno 40 minuti prima dell'orario di inizio della stessa. In caso di ritardo dei partecipanti, gli operatori dedicati al compleanno saranno tenuti ad attendere un massimo di 30 minuti, a partire dall'ora stabilita per l'inizio della festa;
- espletare insieme ai genitori le operazioni di biglietteria (acquisto dei biglietti di ingresso alla festa presso le casse poste all'ingresso del Bioparco) e coadiuvare il cliente nel trasporto di cibi e bevande;
- prendere in consegna i piccoli partecipanti alla festa, usando la massima diligenza durante tutto l'arco di svolgimento della festa;
- garantire il corretto svolgimento della festa dall'inizio alla fine della stessa, conformemente a quanto stabilito nell'**ALLEGATO 1** agli atti di gara.
- Tutte le attività si svolgeranno prevalentemente in italiano, ma l'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento delle attività, se richiesto in sede di prenotazione, anche in lingua inglese.

Tutte le attività sopra riportate verranno svolte sotto la supervisione ed in costante contatto con l'Ufficio Eventi e Comunicazione della Fondazione Bioparco.

Il servizio di pulizie delle aree utilizzate dall'appaltatore per lo svolgimento delle feste è a carico della Stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 7) - QUALIFICA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Impresa appaltatrice, durante tutta la vigenza del contratto di appalto, si obbliga ad impiegare personale specializzato, ed in particolare professionisti di comprovata esperienza nel settore dell'animazione e dell'intrattenimento prettamente dedicato ai bambini indicato in sede di gara, con specifica esperienza, almeno biennale, in attività ludico-ricreative, feste di compleanno, nonché in attività di *edutainment*.

- Inoltre l'impresa è obbligata, a pena esclusione, a dedicare all'appalto almeno n.2 laureati e/o laureandi in Scienze della formazione e dell'educazione pedagogica e almeno n.3 laureati e/o laureandi in Scienze Biologiche o Scienze Naturali (o lauree legalmente equipollenti, con indirizzo zoologico e/o conservazione della Natura). Le esperienze maturate nel campo dell'interazione e del coinvolgimento dei bambini in attività ludico-formative dovranno essere adeguatamente documentate. A tal fine viene allegata agli atti di gara una griglia di valutazione del gruppo proposto (**ALLEGATO 2**), che le Imprese concorrenti sono obbligate a compilare per ogni singolo operatore proposto, a pena di esclusione dalla gara.

In ogni caso gli operatori, al di là delle regole di comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, dovranno:

- godere di pieno gradimento della Fondazione che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere l'allontanamento degli operatori ritenuti non idonei e chiederne la sostituzione;
- essere in possesso di una esperienza almeno biennale nel settore dell'animazione e dell'intrattenimento prettamente dedicato ai bambini, con specifica esperienza in attività ludico-ricreative, feste di compleanno, nell'ambito dell'*edutainment*.
- prestare servizio indossando idonea divisa di lavoro - il cui acquisto sarà a carico dell'Impresa - che dovrà essere sottoposta all'approvazione della Fondazione.

- essere disponibili a maneggiare piccoli animali, quali ad esempio furetti, insetti, anfibi e rettili al fine di poter gestire le attività contemplate nella festa di 3 ore che prevede il contatto e l'interazione con alcuni animali.
- Essere in grado di supportare utenti con disabilità, fra cui non vedenti e non udenti.

Il personale dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale (L.R. n°18 del 11 luglio 2002 e s.m.i).

Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, e dell'osservanza delle ulteriori condizioni e modalità di svolgimento del servizio previsti dal presente Capitolato, l'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Fondazione con congruo anticipo e comunque entro e non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi e i *curricula* degli addetti impiegati nell'appalto, unitamente alla data di assunzione o di inizio dell'attività lavorativa ad altro titolo, presso la medesima Impresa, specificando la natura del rapporto ed eventualmente l'inquadramento e la qualifica ad essi attribuiti.

Tutti gli operatori addetti all'appalto dovranno prestare adeguata cura al proprio aspetto personale, oltre a mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti dei partecipanti alla festa di compleanno, ed in generale dei visitatori del parco.

La Fondazione potrà esigere in ogni momento l'allontanamento degli addetti e la loro immediata sostituzione, nel caso in cui l'appalto non venga eseguito secondo le modalità e gli standard qualitativi promessi.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A tal fine l'appaltatore, prima dell'avvio del contratto di appalto, sarà obbligato a comunicare alla Fondazione Bioparco, relativamente ai singoli operatori addetti all'appalto, la data di assunzione, la tipologia di contratto applicato, e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dalla Stazione Appaltante per verificare il rispetto della normativa di settore.

L'Appaltatore solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.

## **ARTICOLO 8) – COORDINATORE DEI SERVIZI**

L'Impresa appaltatrice è obbligata a nominare una persona qualificata, quale Coordinatore dei servizi, per assicurare che l'appalto venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio stesso.

Fermo restando quanto sopra, il Coordinatore nominato dall'Impresa appaltatrice deve gestire i rapporti con la Fondazione Bioparco attraverso il Referente dalla stessa nominato.

Il Coordinatore dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problematiche.

L'Impresa dovrà, altresì, nominare, contestualmente alla nomina del Coordinatore, un sostituto che opererà in caso di assenza del Coordinatore stesso.

Il Coordinatore dovrà essere scelto tra personale qualificato e con esperienza specifica nel settore. Il coordinatore avrà il compito di regolare l'attuazione del progetto predisposto dall'impresa appaltatrice, il coordinamento generale delle attività e del personale.

Viste le peculiarità della *location* ove si svolgerà il servizio e al fine di migliorarne la qualità, nel rispetto degli *standard* qualitativi del Bioparco, il Coordinatore dovrà partecipare ad eventuali

incontri di informazione ed aggiornamento su tematiche connesse alle attività che si espletano all'interno del Bioparco.

## **ARTICOLO 9) - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

L'Impresa Appaltatrice si impegna ed obbliga ad assicurare la puntuale e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dalla stessa presentata. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato e nel Bando di gara, l'Impresa Appaltatrice deve adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire i servizi nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste negli atti di gara nell'offerta;
- garantire l'integrità dei luoghi e delle persone;
- garantire la presenza delle unità previste, nei luoghi, nei giorni e negli orari stabiliti per il buon funzionamento del servizio;
- garantire che il personale in servizio indossi sempre la divisa;
- Garantire la propria presenza, se richiesta, ad un incontro settimanale tra il Responsabile dell'impresa appaltatrice e la Fondazione Bioparco, al fine di verificare e/o segnalare eventuali anomalie e particolarità nello svolgimento dei servizi;
- provvedere ad eseguire gli ulteriori servizi eventualmente richiesti dalla Fondazione, anche in occasione di eventi e/o esigenze straordinarie, che saranno conteggiati e retribuiti a parte;
- provvedere a segnalare al Referente dell'appalto della Fondazione tutte le inadempienze e le problematiche eventualmente riscontrate nell'esecuzione dei servizi.
- Provvedere al reperimento, organizzazione, direzione ed al coordinamento del personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione, per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché all'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e individuale. In particolare è fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.
- Provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **CAPO II - CONTRATTO DI APPALTO**

### **ARTICOLO 10) – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO**

L'impresa Appaltatrice è tenuta a stipulare apposito contratto di appalto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio della Fondazione Bioparco di Roma nel giorno stabilito e preventivamente comunicato all'Impresa medesima, provando la propria legittimazione ed identità.

Ove il rappresentante dell'Impresa Appaltatrice non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, la Fondazione Bioparco di Roma fisserà, con lettera raccomandata a/r o a



mezzo fax, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, la Fondazione Bioparco dichiarerà la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

## **ARTICOLO 11) – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E NORME REGOLATRICI**

Formano parte integrante del contratto:

- Bando e Disciplinare di gara;
- il presente capitolato d'oneri;
- i documenti allegati agli atti di gara;
- l'Offerta tecnica ed economica dell'Impresa aggiudicataria.

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara;
- c) da quanto previsto nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa appaltatrice rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **ARTICOLO 12) – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutte le spese contrattuali e consequenziali alla redazione e alla stipula del contratto di appalto, che dovranno essere versate dall'impresa stessa nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Fondazione Bioparco, e preventivamente comunicate alla medesima.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Fondazione avrà il diritto di trattenere la somma dovuta in sede di primo pagamento dell'utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

## **ARTICOLO 13) – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 17 della Lettera d'Invito.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nel presente articolo, la Fondazione ne dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione.

### **CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **ARTICOLO 14) – INIZIO DELL'ESECUZIONE**

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di appalto, ovvero in via d'urgenza, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa appaltatrice, e alla costituzione della cauzione di cui all'art. 13) del presente capitolato; competono in tal caso all'impresa pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto della Fondazione che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l'esecuzione dell'appalto non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria.

#### **ARTICOLO 15) – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E LAVORO**

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione e di indennizzo, alla esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

a) ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa appaltatrice è responsabile nei confronti della Fondazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio per la Fondazione Bioparco.

b) Al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

c) alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori, L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta della Fondazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi.

#### **ARTICOLO 16) – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni

contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

L'Aggiudicatario è obbligato a garantire un sistema di tracciabilità delle attività espletate e di reportistica, secondo le modalità descritte negli atti di gara.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al presente Capitolato e/o al Contratto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'impresa appaltatrice.

#### **ARTICOLO 17) – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Qualora l'appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, dia causa a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, che la Fondazione potrà inoltrare anche via mail, e senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio Competente della Fondazione.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 18) – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI**

È fatto divieto all'Impresa Appaltatrice, pena la risoluzione del contratto di appalto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto di appalto.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

#### **ARTICOLO 19) - SUBAPPALTO**

L'affidatario è obbligato ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto di appalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto secondo quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016.

#### **ARTICOLO 20) - VARIAZIONI QUANTITATIVE**

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto di appalto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale. In tali casi il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto di appalto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere della prestazione originaria, si procederà, previo consenso dell'Impresa appaltatrice, alla stipula di un accordo aggiuntivo e integrativo dei patti in essere, nella stessa forma del Contratto originario.

## ARTICOLO 21) - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa appaltatrice svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Fondazione e dei terzi.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o danneggiamenti a cose della Fondazione stessa, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Impresa appaltatrice deve stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, con adeguati massimali, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Tale polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del Contratto.

## CAPO IV - PAGAMENTI

### ARTICOLO 22) – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprendente spettante all'impresa appaltatrice a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultato aggiudicatario, è pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Fondazione Bioparco.

Il predetto corrispettivo sarà sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e della Lettera d'invito e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione – gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

A fronte della piena e corretta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un **corrispettivo trimestrale variabile**, calcolato in base alle commissioni spettanti all'aggiudicatario, secondo le percentuali dallo stesso offerte in sede di gara, sul ricavato dalla vendita dei biglietti di ingresso alle feste di compleanno validamente emessi dal Bioparco. All'Aggiudicatario saranno pertanto riconosciute, per ogni biglietto valido emesso, le commissioni, oltre IVA nella misura di legge, secondo le percentuali offerte dall'impresa concorrente in sede di gara.

In considerazione del numero medio di presenze alle feste registrate negli ultimi tre anni al Bioparco (11.400 paganti annui), e del prezzo medio del biglietto d'ingresso ad una festa di compleanno, l'Aggiudicatario è comunque tenuto a garantire alla Fondazione Bioparco di Roma, per tutta la durata dell'appalto, un **contributo annuo minimo di € 65.000,00: il relativo pagamento in favore della Stazione Appaltante dovrà avvenire entro il 12° mese decorrente dall'avvio effettivo del servizio.**

A tal fine le parti, 15 giorni prima della chiusura dell'anno di attività, saranno obbligate ad effettuare, in contraddittorio tra loro, la verifica degli importi effettivamente incassati dalla Fondazione Bioparco, al netto delle commissioni riconosciute sino a quel momento all'appaltatore.

In caso di mancato raggiungimento, entro tale data, dell'introito annuo minimo garantito, l'appaltatore sarà obbligato al versamento in favore della Fondazione Bioparco, entro e non oltre il termine del 12° mese dall'avvio del servizio, delle somme mancanti.

In caso di inadempimento dell'appaltatore alla predetta obbligazione, la Fondazione Bioparco avrà il diritto di compensare l'importo mancante con quanto eventualmente dovuto all'appaltatore per l'attività da questo espletata.

Al fine di facilitare le operazioni di conteggio e verifica del numero di feste di compleanno prenotate e gestite dall'Appaltatore (e quindi del numero di presenze registrate), e pertanto ai fini del conteggio delle *commissioni* dovute all'aggiudicatario, si specifica che:

- ogni festa di compleanno, previamente prenotata a cura dell'appaltatore, deve essere saldata dall'utente direttamente presso le casse del Bioparco (con contestuale emissione dei relativi biglietti d'ingresso).
- La Fondazione Bioparco di Roma è obbligata ad inviare all'appaltatore, entro e non oltre il giorno 14 del mese successivo al trimestre di riferimento, un *report* trimestrale riportante il dettaglio delle presenze registrate.
- L'aggiudicatario, ai fini dell'emissione della relativa fattura, è obbligato ad effettuare per suo conto e sotto la propria responsabilità i conteggi delle commissioni maturate.

**La fattura verrà pertanto emessa trimestralmente**, e risulterà variabile, poiché sarà dipendente dal numero di presenze registrate nel corso del trimestre di riferimento.

Le fatture, da inviarsi al Bioparco via mail o in altra modalità scelta dall'Aggiudicatario, devono essere intestate a Fondazione Bioparco di Roma e riportare il codice CIG di riferimento della gara.

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore, e dovrà recare l'indicazione del codice CIG nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Contraente si impegna a comunicare alla Fondazione, unitamente all'invio del contratto controfirmato, le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto; in caso contrario la Fondazione Bioparco non potrà effettuare i pagamenti dovuti.

L'impresa appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (es. versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti, ecc.) siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

## **ARTICOLO 23) – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

La Fondazione Bioparco, al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti dovuti all'impresa

appaltatrice, nei casi in cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a quando l'Impresa Appaltatrice non riprenda a rispettare gli obblighi contrattuali.

## **ARTICOLO 24) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO V – PENALITÀ**

### **ARTICOLO 25) – FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere puntualmente e correttamente eseguite, a decorrere dalla data indicata nell'art. 2) del presente Capitolato, nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Impresa appaltatrice in sede di gara.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato e al relativo contratto d'appalto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate in danno dell'Impresa Appaltatrice le seguenti penali:

- Decorsa inutilmente la data di inizio dell'appalto, senza che il servizio abbia avuto inizio, per ogni giorno di ritardo, non dipendente dalla Fondazione da caso fortuito o forza maggiore, si applicherà una penale pari ad **€ 500,00 (cinquecentoeuro/00)**.
- In caso di assenza o irreperibilità del Coordinatore dei servizi, ovvero del suo sostituto, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'Impresa appaltatrice una penale pari ad **€ 100,00 (centoeuro/00)** per ogni giorno di assenza.
- Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non provveda alla sostituzione del personale non idoneo o di non gradimento alla Fondazione, sarà applicata una penale di **€ 100,00 (centoeuro/00)** per ogni giorno di mancata sostituzione.
- Nel caso in cui ci sia un atteggiamento sgarbato o poco attento nei confronti degli utenti, in seguito a segnalazioni verbali o lettere di protesta, sarà applicata una penale di **€ 100,00 (centoeuro/00)** per ogni segnalazione.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l'inadempimento dell'Impresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui l'impresa appaltatrice esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per la Fondazione – nell'offerta presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Fondazione all'impresa appaltatrice mediante e-mail e/o fax. In tal caso,

l'impresa appaltatrice deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ragionevoli, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'impresa appaltatrice le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'impresa appaltatrice a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'impresa appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **CAPO VI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE**

### **ARTICOLO 26) – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE E DEGLI ASSETTI SOCIETARI**

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate alla Fondazione.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Fondazione continuerà a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

La ditta affidataria è tenuta a trasmettere alla Fondazione Bioparco, a mezzo di lettera raccomandata ed entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti di capacità previsti dalla legge.

## **CAPO VII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **ARTICOLO 27) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, la Fondazione Bioparco potrà risolvere di diritto il Contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa appaltatrice con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) dopo dieci contestazioni scritte a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento del servizio.

- c) Accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa appaltatrice.
- d) Cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con la Fondazione.
- e) Mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori.
- f) Affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso.
- g) Mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione Bioparco.
- h) Inadempimento alle obbligazioni previste dal presente Capitolato, relativamente alle qualifiche, esperienza e formazione del personale richiesto.
- i) Frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi e alle condizioni sottoscritte.
- j) Qualora l'importo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento sia venga reiterato più volte.
- k) Violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione, ha inoltre diritto di recedere dal Contratto di appalto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con preavviso di 20 giorni, secondo le modalità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione Bioparco.

In caso di risoluzione o di recesso della Fondazione Bioparco, l'impresa appaltatrice ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

#### **ARTICOLO 28) - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice stessa.



## **ARTICOLO 29) - COMUNICAZIONI**

Qualunque comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Fondazione Bioparco, viale del Giardino Zoologico, n° 20, 00197 Roma.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

## **ARTICOLO 30) - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, la definizione della controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.